



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL MOLISE

nella Camera di consiglio del 25 novembre 2021

composta dai Magistrati:

Lucilla Valente	Presidente
Domenico Cerqua	Referendario, relatore
Ruben D'Addio	Referendario
Emanuele Petronio	Referendario

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000), che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153, del 2 luglio 2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, commi 166 e seguenti);

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la delibera della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23

dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e dei relativi questionari;

VISTA la Delibera della Sezione delle autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR, che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018 e dei relativi questionari;

VISTA la deliberazione n. 6/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale n. 63/PRSP/2021, depositata il 21 luglio 2021, avente ad oggetto l'esame di legittimità e regolarità sulla gestione finanziaria e contabile del Comune di Pescopennataro;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale di Pescopennataro n. 31, del 18 novembre 2021 (trasmessa con nota prot. 0002238), avente ad oggetto l'adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la nota - doc. interno C.d.c. n. 0003247 del 24 novembre 2021 - con la quale il Magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per l'esame collegiale;

VISTO il decreto n. 28, del 26 ottobre 2020, con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per il Molise ha disposto che le Adunanze pubbliche e le Camere di consiglio si tengano prevalentemente da remoto, con le modalità previste dal comma 3, lett. e), dell'articolo 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e nel rispetto delle regole di cui ai decreti n. 139, del 3 aprile 2020, e n. 153, del 18 maggio 2020, del Presidente della Corte dei conti;

VISTA l'ordinanza n. 36/PRES/2021 del 24 novembre 2021 con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio "da remoto" ex articoli 84, comma 6 e 85 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

UDITO il relatore, Referendario Domenico Cerqua;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con deliberazione n. 63/PRSP/2021, depositata il 21 luglio 2021, la Sezione regionale di controllo per la Regione Molise, nel concludere l'esame di legittimità e regolarità sulla gestione finanziaria e contabile del Comune di Pescopennataro al 31 dicembre 2019, ferma restando la

riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi rendiconti, ha accertato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 148-bis, comma 3, del TUEL e 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, le seguenti criticità:

a) erronea determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, il Comune di Pescopennataro ha accantonato, a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità (nel prosieguo, anche FCDE), zero euro nel 2017, euro 47.538,30 nel 2018 ed euro 117.738,72 nel 2019.

Tuttavia, sul piano formale, nel rendiconto 2017 il valore non avrebbe potuto risultare pari a zero. Infatti, tenuto conto della possibilità di ricorrere, in tale esercizio, alla facoltà di "sterilizzazione" dell'anticipazione di liquidità da restituire, il Comune avrebbe dovuto previamente determinare il FCDE da iscrivere nel prospetto dimostrativo, procedendo poi alla verifica della sua eventuale "capienza" ai fini dell'eventuale accantonamento della residua anticipazione di liquidità. L'errore non ha, peraltro, impattato sul saldo di amministrazione, salva l'errata quantificazione del fondo anticipazione di liquidità dell'esercizio.

Al contrario, con riferimento al 2018, il FCDE (determinato in euro 166.512,53) è risultato sottostimato. Infatti, anche al netto della sterilizzazione del FAL, ancora consentita in chiusura di tale esercizio, la Sezione ha accertato un mancato accantonamento nel relativo rendiconto pari a euro 37.210,58.

Inoltre, dall'analisi del prospetto relativo al 2019 (e pur applicando il metodo A, tendenzialmente più favorevole al Comune), è stato evidenziato che il fondo andava quantificato in euro 174.028,13 a fronte di un accantonamento effettuato in misura pari (come ricordato) a euro 117.738,72;

b) assenza di accantonamenti a titolo di fondo contenzioso e mancati impegni di spesa per oneri connessi agli incarichi legali conferiti.

Nei rendiconti 2017-2018 è mancato ogni accantonamento a titolo di fondo contenzioso.

Nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2019 per l'indicata causale è stata vincolata l'esigua somma di euro 3.249,26.

Tuttavia, nel corso della pubblica Adunanza è emerso con chiarezza che il Comune risulta coinvolto in risalenti contenziosi per importi particolarmente cospicui, di cui è in atto il tentativo, da parte dell'Amministrazione p.t., di ricostruire l'esatta portata anche mediante specifiche richieste di informazioni ai difensori a suo tempo destinatari degli incarichi di difesa.

Nella decisione di questa Sezione è stato evidenziato che alla finalmente intrapresa attività di ricognizione dei contenziosi in corso e di doverosa loro riconduzione al bilancio dell'Ente, che

ha fatto seguito alla pregressa, grave sottostima delle grandezze contabili dovuta agli omessi accantonamenti (in contrasto con elementari principi di veridicità e attendibilità del bilancio), si collega anche la necessità di contabilizzazione delle poste passive connesse agli incarichi di difesa, finora assente.

Di conseguenza, la Sezione ha così statuito sul punto: *“ Appare pertanto urgente che il Comune di Pescopennataro: a) completi quanto prima la ricognizione dei contenziosi pendenti e del relativo valore, provvedendo a quantificare il rischio di soccombenza con l’ausilio delle indicazioni dei difensori incaricati; b) definisca la spesa connessa agli incarichi di difesa conferiti, provvedendo a disciplinare i relativi rapporti economici al fine di scongiurare fattispecie di debito fuori bilancio”*.

1.1. In conclusione, è stato accertato che il Comune, almeno dagli esercizi 2017-2018, presentava disavanzi rimasti finora sommersi. L’eventuale mancata considerazione di tali condizioni di disavanzo rischiava di imporre all’Ente obblighi di recupero pari all’intero valore negativo accertato, non limitandoli – come sarebbe risultato possibile nel caso di corretto governo, da parte del Comune, della disciplina contabile in sede di approvazione dei relativi rendiconti – al mero ripiano dell’eventuale maggior disavanzo rispetto al valore-obiettivo previsto dal cronoprogramma conseguente al riaccertamento straordinario effettuato nel 2015. Tra l’altro, gli obblighi di assorbimento del disavanzo sarebbero stati assoggettati, al momento della decisione, al termine triennale previsto dall’articolo 188 TUEL, non consentendo di beneficiare del residuo arco temporale di cui al trentennio previsto dalla disciplina in materia di ripiano del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario.

Del resto, il Comune – nonostante la sottostima delle poste passive – aveva a suo tempo già determinato il risultato di amministrazione 2019 in disavanzo (euro -49.382,33).

Pertanto, ai sensi degli articoli 148-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 la Sezione ha disposto che il Comune di Pescopennataro provvedesse ad adottare, *entro sessanta giorni* dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, le rettifiche dei dati contabili mediante l’approvazione delle pertinenti modifiche dei documenti di bilancio, con variazioni limitate all’eliminazione delle irregolarità e alla rideterminazione dei saldi riportati nei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione, nonché alla conseguente correzione dei valori inseriti nella BDAP, trasmettendo alla Sezione i provvedimenti assunti.

2. Con nota prot. 0001608, inoltrata in data 28 agosto 2021, il Comune di Pescopennataro ha trasmesso la deliberazione di Consiglio comunale n. 23, del 24 agosto 2021, avente ad oggetto

il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, di **durata decennale** (2021-2030).

Con ulteriore nota prot. 0002238, inoltrata in data 22 novembre 2021, il Comune ha trasmesso la deliberazione di Consiglio comunale **n. 31, del 18 novembre 2021**, avente ad oggetto l'adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2.1 In particolare, il Comune, con delibera di Consiglio comunale n. 22, del 24 agosto, ha approvato il rendiconto di gestione anno 2020, che ha accertato un disavanzo complessivo al termine dell'esercizio pari a **euro 523.457,58** (di cui euro 36.560,99 da disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, di cui al ripiano trentennale approvato con deliberazione giunta n. 19/2017, ed euro 486.896,59 da maggior disavanzo di gestione, da ripianare secondo la modalità ordinaria), in conseguenza delle attività di ricognizione e rettifica contabile implementate per consentire il superamento delle criticità di cui alla deliberazione della Sezione regionale della Corte dei Conti n. 63/2021.

Conseguentemente, con delibera di Giunta Comunale n. 63, dell'8 novembre 2021, è stata approvata l'operazione di revisione straordinaria dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera e), del TUEL, con la quale è stata disposta la cancellazione definitiva, per le ragioni ivi indicate, di residui attivi dell'importo complessivo di euro 2.545,88, determinando un incremento di pari importo del risultato di esercizio accertato con il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020.

È stata inoltre effettuata, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 7, del TUEL, una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL, il cui importo complessivo - pari a euro 62.406,04 - confluirà nel disavanzo di amministrazione al 31.12.2021 quale fondo accantonato per la copertura di debiti fuori bilancio e/o passività potenziali.

Quindi, la massa passiva cui l'Ente ritiene di far fronte, tenendo conto di tutte le posizioni debitorie rilevate e potenziali, ammonta complessivamente a **euro 551.848,51**.

2.1 Nel piano sono state prospettate operazioni di riequilibrio finanziario pluriennale implicanti il riassorbimento del 100% dell'esposizione debitoria mediante il ricorso alle seguenti misure:

1) manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie. In particolare:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022 è previsto l'aumento dell'aliquota ordinaria IMU dalla misura dello 0,86% alla misura 0,96%, corrispondente dell'aliquota *standard*, con conseguente incremento del gettito atteso annuo di euro 13.600,00;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: istituzione dell'aliquota unica IRPEF nella misura dello 0,4%, con un incremento del gettito annuo di euro 12.482,50;

- c) proseguimento nell'adozione delle azioni di contrasto dell'evasione tributaria, legata in particolare a IMU, TASI e TARI, con maggior gettito stimato dal 2022 in euro 2.000,00;
- 2) manovra di revisione della spesa corrente, prevedendo una riduzione delle spese:
- a) per certificazioni, a decorrere dall'annualità 2023, dell'importo annuo di euro 1.000,00, e, a decorrere dall'annualità 2025, dell'importo annuo di euro 2.635,00;
- b) per canoni e spese telefoniche, a decorrere dall'annualità 2023, dell'importo annuo di euro 600,00;
- c) per contributi ad associazioni ed organismi vari, a decorrere dal 2022, dell'importo annuo di euro 1.500,00;
- 3) riduzione del costo del personale quantificato in euro 16.480,30 per l'annualità 2026, nonché un risparmio annuo a regime a decorrere dall'esercizio 2027 di euro 16.480,31;
- 4) riduzione dell'onere da indebitamento in conseguenza del rimborso di prestiti, quantificato in euro 9.572,75 per l'annualità 2029 e in euro 23.620,81 per l'annualità 2030;
- 5) previsione di un contenuto ricorso alle procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile, per un valore di realizzo stimato pari ad euro 5.167,00;
- 6) maggiori proventi attesi da un impianto fotovoltaico ubicato sul territorio, a far data dall'annualità 2025.

Deve, in particolare, evidenziarsi che il piano di riequilibrio, nonostante sia stato adottato solo il 18 novembre 2021, prevede un'immediata quota di ripiano applicata all'esercizio in corso in misura pari a euro 15.400,00. A tali fini, infatti, con deliberazione n. 32, approvata nella medesima seduta consiliare del 18 novembre 2021, il Comune ha applicato già nel bilancio 2021 la predetta quota di euro 15.400,00, apportando le variazioni di competenza e cassa riferite ad aumenti di entrata (a titolo di maggiori proventi da fotovoltaico) a fronte dell'iscrizione della maggiore quota di disavanzo in parte spesa.

3. Come noto, la procedura di controllo disciplinata dall'art. 148-bis, comma 3, del TUEL presenta una struttura articolata in due distinte fasi.

In particolare, all'accertamento, da parte della Sezione regionale di controllo territorialmente competente, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese o della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria consegue *ex lege* l'obbligo, per l'ente interessato, "di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio".

Gli eventuali provvedimenti adottati sono trasmessi alla Sezione regionale.

La seconda fase consegue alla scadenza del termine legale entro il quale l'ente è chiamato all'adozione delle misure correttive.

Infatti, la norma richiamata così dispone: “[Q]ualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Ai fini della verifica dei presupposti che integrano la fattispecie legale cui consegue l'effetto preclusivo dell'art. 148-bis, il legislatore assegna dunque alla Corte dei conti la competenza ad accertare la contestuale sussistenza di due condizioni normative: a) assenza di misure correttive o loro inidoneità al superamento delle criticità emerse; b) mancanza di copertura (sul piano degli equilibri di competenza) o di sostenibilità finanziaria (sul piano degli equilibri di cassa) delle obbligazioni collegate ai programmi di spesa deliberati (quindi autorizzati) nel bilancio di previsione.

La giurisprudenza della Corte ha da tempo efficacemente chiarito (Sezione controllo Campania, deliberazione n. 107/2018/PRSP; SS.RR. in spec. comp., sentenza 27 febbraio 2019, n. 5) le finalità cautelari della procedura di controllo in esame e il possibile ambito di applicazione della misura del cd. *blocco della spesa*, che per ragioni sistematiche deve essere riferito a quella di carattere non obbligatorio unitariamente intesa, sul presupposto che il principio di unità del bilancio non si pone in contrasto, “anzi, ordinariamente ammette, la sussistenza di relazioni specifiche tra entrate e spese che, dunque, non ne minano l'integrità”; del resto, “l'esclusione della spesa vincolata, finanziata mediante risorse appositamente accantonate in fondi, dalla sfera di incidenza del blocco, [è soluzione che va condivisa] nella misura in cui essa è preordinata alla cura di interessi primari delle comunità amministrative, costituzionalmente rilevanti” (SS.RR. in spec. comp., sent. 5/2019, cit.).

Sotto un diverso profilo, e con riferimento alle valutazioni rimesse in questa sede alla Sezione di controllo, sul piano generale costituiscono tipiche *misure correttive* gli atti amministrativi di approvazione o modifica dei documenti contabili relativi ad esercizi conclusi, di elaborazione dei contenuti dei bilanci di previsione o di loro variazione, finalizzati al superamento – nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dall'ordinamento – delle criticità emerse.

Sulla base di tali premesse è bensì vero, come osservato dalla giurisprudenza contabile, che “Non costituisce peraltro misura correttiva l'opzione per una determinata procedura di ripristino e di recupero rispetto a tali “fattori di perturbazione”. Infatti, la decisione di aderire alla procedura di cui all'art. 193-194 TUEL, ovvero la mera adesione/approvazione alla procedura di riequilibrio finanziario

pluriennale (ai sensi dell'art. 243-bis TUEL e ss.) [...] non sono in grado di assicurare il riequilibrio del bilancio e, con esso, lo svolgimento di funzioni essenziali né l'erogazione di prestazioni costituzionalmente necessarie. [...]

Detto in altri termini, l'adesione ad un piano di rientro straordinario e l'astratta applicazione di un disavanzo a previsione non costituiscono, in sé, né parametro né certezza del recupero.

Infatti, se per un verso l'adesione ad un piano di rientro pluriennale è la premessa del recupero di squilibri consistenti in un orizzonte temporale allargato e nella continuità di bilancio, tale premessa deve essere riscontrata nelle misure di bilancio annualmente adottate, che devono essere in grado di assicurare la copertura alle passività, ai rischi e ai debiti che ne risultano privi e il rientro progressivo dal disavanzo in conformità alla legge (in questo senso, cfr. SRC Lombardia nn. 38 e 39/2018/PRSP). [...] In definitiva, l'oggetto e l'effetto del controllo ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, specie nella seconda fase, si focalizza sul bilancio di previsione e sulla sua "adeguatezza", sulla base dagli equilibri rappresentati e accertati, tramite le scritture contabili, dalla Magistratura contabile" (Sezione controllo Campania, del. n. 107/2018/PRSP, cit.).

Appare tuttavia evidente che, nei casi di approvazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, l'Ente ricorre alla facoltà, concessa dal legislatore al fine precipuo di fronteggiare "squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate" (articolo 243-bis, comma 1, TUEL), di delineare – e sottoporre, in esito all'istruttoria ministeriale, alla verifica della Sezione di controllo – un percorso di risanamento articolato nel tempo che si sostanzia nella "puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio", nella predisposizione di "misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti", nella "individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio" e nella "indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio" (comma 6 dell'articolo 243-bis del TUEL).

È evidente che il legittimo ricorso a una fattispecie procedimentale che consente di godere di un allargato orizzonte temporale per il risanamento e costituisce – come del resto riconosce la

giurisprudenza richiamata - una “condizion[e] di legittimità del bilancio di previsione annualmente adottato e indic[e] presuntiv[o] di un virtuoso procedimento di recupero degli equilibri (da verificare a consuntivo)”.

Poiché il legislatore, negli articoli 243-bis e segg. del TUEL, ha delineato una fattispecie disciplinata anche con riferimento alla fase di approvazione o diniego del piano da parte della Sezione regionale di controllo, sorgono problemi di coordinamento normativo che escludono, tuttavia, la possibilità di prospettare la radicale irrilevanza della delibera di approvazione del piano ai fini della conclusione del procedimento *ex art. 148-bis* TUEL.

Sul punto giova premettere che il completamento del procedimento amministrativo tracciato dall'articolo 243-bis del TUEL è subordinato all'approvazione di due atti, a ciascuno dei quali sono collegati determinati effetti giuridici: una prima deliberazione avente ad oggetto il mero ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (comma 1), cui può seguire, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della prima, la deliberazione di effettiva adozione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni (comma 5).

Il medesimo articolo 243-bis, al comma 3, prescrive che il ricorso alla procedura di riequilibrio sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare – sebbene il riferimento formale sia all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 – il termine per l'adozione delle misure correttive. Tale preclusione trova “una sua logica perché, se il ricorso alla procedura di riequilibrio presuppone l'impossibilità di far fronte agli squilibri strutturali con i rimedi ordinari previsti dagli articoli 193 e 194, non ha senso disporre l'adozione di misure correttive che invece dovranno, necessariamente, essere contenute nel PRFP” (SS.RR. in spec. comp., sentenza 31 luglio 2020, n. 18).

Peraltro, la fattispecie in esame riguarda il diverso caso in cui l'adozione delle misure correttive è richiesta dalla Corte prima della adozione del piano.

Orbene, non può seriamente revocarsi in dubbio che la Sezione regionale conserva la piena legittimazione a valutare se le misure correttive sono state o meno adottate anche nei casi in cui, nelle more, il Comune abbia deliberato il ricorso al PRFP, nonostante la sospensione di cui al citato comma 3: in caso contrario, il procedimento *ex art. 148-bis* risulterebbe non temporaneamente sospeso, ma concretamente interrotto nonostante la delibera di mero ricorso al piano non contenga misure correttive.

Il problema del rapporto tra la procedura *ex* articolo 148-bis e 243-bis del TUEL deve, pertanto,

essere esaminato distinguendo il caso in cui la verifica della Sezione regionale intervenga alorché l'ente ha solo fatto ricorso alla procedura rispetto a quello in cui il piano di riequilibrio sia stato concretamente adottato nei termini.

Indubbiamente, la decisione di ricorrere al piano di riequilibrio *“non è una reale “misura correttiva”, in quanto essa non è ex se sufficiente ad evitare un ulteriore deterioramento degli equilibri di bilancio. In altre parole, con la delibera di ricorso al PRFP ci si trova in una fase nella quale non sono definite le azioni volte a risolvere lo squilibrio né sono individuati concreti interventi correttivi, ma si avvia un procedimento con tempistiche di predisposizione, adozione, valutazione ed approvazione cadenzate dalla legge (e nella prassi ben più lunghe) con un conseguente e inevitabile slittamento in avanti dell'applicazione concreta delle necessarie misure correttive”* (SS.RR. in spec. comp., sentenza n. 18/2020, cit.).

Del resto, tenuto conto del più lungo termine previsto per l'adozione del piano (90 giorni decorrenti dalla delibera comunale di ricorso al piano medesimo) rispetto ai 60 giorni dalla comunicazione della delibera della Sezione di controllo che l'articolo 148-bis concede per l'adozione delle misure correttive, può anche accadere che nelle more le criticità finanziarie accertate dalla Sezione di controllo siano oggetto di ulteriore deterioramento, nel quadro della continuità delle attività di gestione dell'ente.

Pertanto, ove il procedimento *ex* articolo 148-bis si concluda prima della formale adozione del piano di riequilibrio, sussistendone i presupposti, la Sezione potrebbe anche disporre la sospensione di spese non obbligatorie.

Diversamente, intervenuta la deliberazione consiliare di adozione del piano *ex* art 243-bis, comma 5, TUEL (e concretamente individuate le misure correttive), non può certo escludersi *a priori* che esso integri idonea misura correttiva ai sensi dell'art. 148-bis.

Le Sezioni Riunite in speciale composizione, nella citata sentenza n. 18/2020, richiedono che a tali fini sussista il presupposto della natura *concreta e immediata* delle misure correttive, che devono incidere *“subito sul ciclo di bilancio e quindi sul sistema delle autorizzazioni di spesa in esso contenute, perché altrimenti si avrebbe un aggravamento dello squilibrio con evidente violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio e con evidenti effetti elusivi della pronuncia della Sezione di controllo”*. Infatti, l'immediata applicazione delle misure al bilancio dell'esercizio in corso deve connotare anche il PRFP, *“che in tanto può essere considerato misura correttiva in quanto applica le misure individuate illico et immediate, anche nelle more del procedimento per la sua approvazione (istruttoria da parte della commissione ministeriale ed esame della competente sezione regionale di controllo)”*.

Anzi, in prospettiva sistematica, l'immediata applicazione delle misure correttive individuate nel piano, *"che può essere contenuta nello stesso piano o richiedere l'adozione di separati ed appositi atti deliberativi, in base alla misura da adottare"*, si rende obbligatoria, perché *"Diversamente opinando si avrebbe l'assurda conseguenza che proprio nei casi di squilibrio strutturale - caratterizzati, com'è noto, da una eccedenza di spese sulle entrate, che determina la mancanza di risorse effettive e la conseguente l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni a causa della grave crisi di liquidità, alla quale si fa fronte con il meccanismo delle anticipazioni - invece del necessario intervento immediato che l'art 193 Tuel rende obbligatorio per situazioni meno gravi, si consente all'ente di continuare a gestire il proprio bilancio in perdita, per un periodo di tempo anche notevolmente lungo"*.

A completare l'esame delle fattispecie concretamente prospettabili, ove il blocco della spesa fosse stato già disposto dalla Sezione regionale, secondo le Sezioni Riunite (*loc. ult. cit.*) le richiamate ragioni sistematiche inducono a concludere che la misura *"permane non "sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell'art 193 Tuel", bensì "sino all'adozione della delibera di cui all'art. 243-bis comma 5 Tuel"*.

4. Conclusioni.

Tenuto conto che la delibazione del piano di riequilibrio adottato dal Comune è subordinata alla conclusione dell'istruttoria ministeriale *ex 243-quater*, comma 1, del TUEL, in questa sede gli atti adottati dal Comune di Pescopennataro sono oggetto di esame da parte della Sezione ai soli fini delle valutazioni riguardanti l'adozione o meno di efficaci misure correttive. Orbene, con riserva di ulteriori approfondimenti in sede di analisi della congruità del piano, allo stato la sua adozione, giunta al termine di una commendevole attività di ricognizione delle criticità contabili da tempo sommerse (tanto più rimarchevole ove si considerino le ridotte dimensioni dell'Ente), integra un'idonea misura correttiva ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL. Infatti, le previste fonti di copertura del maggior disavanzo risultano non solo particolarmente articolate e astrattamente credibili, ma prevedono un'immediata incidenza sul ciclo di bilancio in corso - come sopra ricordato, in misura pari a **euro 15.400,00** per effetto della variazione approvata con deliberazione consiliare n. 32/2021 - nonostante l'intervenuta approvazione del piano nelle ultime settimane dell'esercizio, connotandosi per il rispetto del requisito di concretezza e immediatezza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Molise, nel concludere l'esame di legittimità e regolarità sulla gestione finanziaria e contabile del Comune di Pescopennataro, ferma

restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni,

ACCERTA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 148-*bis*, comma 3, del TUEL e 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, l'adozione di idonee misure correttive;

RACCOMANDA

il puntuale rispetto della normativa contabile, che trova fondamento nei principi enunciati dagli articoli 81 e 97 Cost.;

INVITA

l'organo di revisione alla puntuale vigilanza sulla legittimità e regolarità contabile della gestione dell'Ente, nell'osservanza del dovere di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio presidiato, in termini generali, dall'articolo 147-*quinquies* del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Si rammenta, infine, all'Ente l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito *internet* - sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Pescopennataro, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Consiglio comunale, al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Pescopennataro.

Così deciso nella Camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, del 25 novembre 2021.

L'estensore
(Domenico Cerqua)

Il Presidente
(Lucilla Valente)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 DICEMBRE 2021

IL RESPONSABILE SEGRETERIA ISTITUZIONALE
(dott. Davide Sabato)